

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 settembre 2020, n. T00156

Nomina della Dott.ssa Paola Mariani quale revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo».

OGGETTO: Nomina della Dott.ssa Paola Mariani quale revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 6 comma 3;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, il comma 19 dell'art. 10, ai sensi del quale: *“Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. [...]”*;
- legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e, in particolare, l'articolo 1, comma 97, ai sensi del quale: *“ Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico”*;
- l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, secondo cui il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione;

- l'art. 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, con cui è stato fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare, l'art.1, comma 471, ai sensi del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo”*;
- il decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 7, comma 2;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 7;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);
- la legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, concernente la costituzione dell'Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»;
- la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n. 25)) e, in particolare, l'articolo 31, ai sensi del quale:
 - "1. *Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 29 febbraio 2008 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall'articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti: [...] g) Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”.*
 2. *La giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007.*
 3. *Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono dalla data di trasformazione in agenzie.”*;

- la legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e, in particolare l'art. 8, comma 3, ai sensi del quale: *“Con successiva legge di modifica della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche si provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Jemolo.”*;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, gli articoli 16 e 17;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 1, commi 2 e 3;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);
- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 5 e 11 della la citata legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, come da ultimo modificati dalla l.r. 7/2014:

- è organo dell'ente, tra l'altro, il revisore dei conti unico;
- il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;
- la nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione, con il quale è altresì stabilito il compenso spettante che, comunque, *“non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio”*;
- con le medesime modalità con cui è nominato il revisore dei conti unico viene nominato il revisore dei conti supplente; l'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito; il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso;
- il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00134 del 31 luglio 2017, con il quale è stata nominata la Cons. Luisa D'Evoli, quale revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», per la durata di un triennio ed è stato fissato il relativo compenso, pari a euro 3.600,00 lordi annui onnicomprensivi;

ATTESO CHE l'incarico di cui al suddetto Decreto n. T00134/2017 è scaduto e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»;

VISTA la nota prot. n. 542647 del 22 giugno 2020 con cui il Direttore amministrativo dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo» segnala alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, la scadenza dell'incarico del revisore dei conti unico e chiede di provvedere al rinnovo dell'incarico o alla nomina di un nuovo revisore;

VISTA altresì la nota del Presidente della Regione prot. n. 0658543 del 24 luglio 2020, con cui si invita la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi a predisporre gli atti necessari per la nomina della Dott.ssa Paola Mariani, quale nuovo revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»;

VISTO il *curriculum vitae* della Dott.ssa Paola Mariani;

VISTI:

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalla Dott.ssa Paola Mariani, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, in merito alla insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, acquisite agli atti dell'amministrazione con prot. n. 726684/2020;
- il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisiti agli atti regionali con prot. n. 689466/2020;

VISTA la nota prot. n. 94827 del 18 settembre 2020, acquisita al protocollo regionale n. 807861 del 21 settembre 2020, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizza la Dott.ssa Paola Mariani a ricoprire, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'incarico di revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», acquisita al prot. reg. n. 807861/2020;

CONSIDERATO che, nei confronti della Dott.ssa Paola Mariani, sulla base della documentazione presentata ed acquisita agli atti dell'ufficio, non emergono cause ostative ai fini dell'incarico *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

RITENUTO quindi, per i motivi di cui sopra:

- di nominare la Dott.ssa Paola Mariani, quale Revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, rinnovabile una sola volta, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 40/87;
- di riconoscere per il suddetto incarico il compenso annuo, lordo onnicomprensivo, di euro 3.600,00, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della l.r. 40/1987 e successive modifiche e in continuità con i precedenti decreti di nomina del revisore unico e, da ultimo, del decreto 31 luglio 2017, n. T00134, fermo restando il limite massimo del trattamento economico previsto per il personale pubblico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 e successive modifiche e dell'articolo 23 ter del decreto legge n. 201/2011 e successive modifiche;
- di procedere, con successivo decreto, alla nomina del revisore dei conti supplente;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati:

1. di nominare la Dott.ssa Paola Mariani, quale revisore dei conti unico dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»;
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data adozione del presente decreto e avrà la durata di 3 anni, rinnovabile una sola volta, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 40/87;
3. di determinare in euro 3.600,00 il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere al revisore dei conti unico;
4. di dare atto che con successivo decreto si procederà alla nomina del revisore dei conti supplente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, fermi restando gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 33/2013.

Il Presidente
Nicola Zingaretti